

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **17/1979** (ECLI:IT:COST:1979:17)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **LA PERGOLA**

Udienza Pubblica del **07/03/1979**; Decisione del **04/05/1979**

Deposito del **10/05/1979**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **15138**

Atti decisi:

N. 17

ORDINANZA 4 MAGGIO 1979

Deposito in cancelleria: 10 maggio 1979.

Pres. AMADEI - Rel. LA PERGOLA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso - Con ricorso del Presidente della Regione Sardegna, notificato il 13 ottobre 1975, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 35 del registro 1975, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della determinazione in data 29 luglio 1975, n.

0211 del Ministero per l'agricoltura e per le foreste, avente ad oggetto: "Convenzione di Ramsar - Saline di Macchiareddu e Stagno di Santa Gilla";

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1979 il Giudice relatore Antonio La Pergola;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per il ricorrente, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Regione Sardegna, nel sollevare il conflitto, ha impugnato la determinazione adottata il 29 luglio 1975 dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, con riguardo alle Saline di Macchiareddu e allo Stagno di Santa Gilla, ai fini della Convenzione di Ramsar sui terreni paludosi di importanza internazionale; che, ad avviso della ricorrente, la determinazione impugnata inciderebbe su materie riservate alla competenza legislativa e amministrativa della Regione, confliggerebbe con i provvedimenti regionali che prevedono l'utilizzazione di parte delle zone in questione per la realizzazione del porto industriale di Cagliari e risulterebbe totalmente immotivata.

Considerato che, secondo la comunicazione del Ministero degli Affari Esteri relativa all'entrata in vigore della Convenzione di Ramsar, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 14 maggio 1977, l'elenco delle zone umide di importanza internazionale depositato dal rappresentante italiano presso l'UNESCO, insieme con lo strumento di ratifica ed ai sensi dell'art. 2 par. 4 della Convenzione stessa, include le Saline di Macchiareddu ma non lo Stagno di Santa Gilla;

che, d'altra parte, ai fini del giudizio, occorre individuare le aree nelle quali il vincolo a tutela delle zone umide previsto da detta Convenzione sarebbe destinato ad operare;

che dunque la Corte ritiene di dover acquisire gli atti e documenti richiamati nelle memorie delle parti, nonché il carteggio eventualmente intercorso fra lo Stato e la Regione Sardegna con riferimento all'oggetto del conflitto.

Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Sospende ogni pronunzia anche di natura istruttoria sul giudizio in epigrafe e ordina che entro centoventi giorni dalla comunicazione della presente ordinanza:

1) la Presidenza del Consiglio e la Regione Sardegna esibiscano in giudizio gli atti, i documenti ed il carteggio indicati in motivazione;

2) il Ministero dell'Agricoltura e Foreste faccia pervenire alla Corte gli atti e i documenti in base ai quali ha emanato il provvedimento impugnato dalla ricorrente, nonché la planimetria cui detto provvedimento si riferisce;

3) il Ministero degli Affari Esteri faccia pervenire alla Corte la documentazione atta a chiarire se lo Stagno di Santa Gilla debba o no ritenersi incluso nell'elenco delle zone umide

depositato dal rappresentante italiano presso l'UNESCO ai sensi della Convenzione di Ramsar.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.